

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza n. 143/2025, dell'8 settembre, sul controllo da parte dell'Ufficio di Presidenza del Senato del c.d. veto di bilancio del Governo**

31/10/2025

La *sala* seconda del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* presentato dal capogruppo e dalla vicecapogruppo del Gruppo parlamentare Popolare presso il Senato contro la decisione dell'Ufficio di Presidenza di porre fine a un procedimento legislativo in seguito al «veto di bilancio» del Governo.

L'*art. 134, comma 6*, Cost. prevede che ogni proposta o emendamento che comporti un aumento dei crediti o una diminuzione delle entrate di bilancio richiede una previa dichiarazione di conformità del Governo per proseguire l'*iter*. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale in materia di «veto di bilancio» esige che i motivi della *disconformidad* si riferiscano sempre al bilancio corrente, in conformità al principio di annualità del bilancio, e che l'iniziativa abbia un'incidenza diretta e immediata su di esso.

Il 2 luglio 2021 il Gruppo parlamentare Popolare aveva presentato una proposta di legge volta a ridurre al 10% l'aliquota IVA applicabile ai servizi di parrucchieri e barbieri. I promotori sostenevano che la misura non avrebbe comportato alcun onere economico per l'esercizio di bilancio corrente, poiché sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Peraltro, prevedevano un aumento di centoquaranta milioni di euro del gettito IVA, in quanto l'intervento era finalizzato a contenere le chiusure delle imprese e a ridurre la disoccupazione. L'Ufficio di Presidenza del Senato, con decisione del 14 settembre 2021 (confermata il 21 settembre), aveva dichiarato chiuso il procedimento dopo che il Governo aveva comunicato di essere contrario all'iniziativa.

Il Governo sosteneva di aver opposto il veto all'iniziativa perché la riteneva suscettibile di determinare una diminuzione delle entrate di bilancio pari a duecentotré milioni di euro. Tuttavia, il veto era stato motivato in termini generici, richiamando un'ingerenza alla politica economica e di bilancio, di competenza dell'Esecutivo. La riduzione delle entrate avrebbe inciso negativamente su quanto previsto dall'accordo del 27 luglio 2021, che aveva fissato il limite di spesa non finanziaria dello Stato per l'anno 2022.

La *sala* seconda ha evidenziato che l'Ufficio di Presidenza del Senato si era limitato ad accogliere la giustificazione del Governo, senza valutare l'incidenza dell'iniziativa sul bilancio corrente, che costituisce il presupposto sostanziale per il legittimo esercizio del veto. Ha quindi affermato che l'Ufficio di Presidenza era tenuto a svolgere un duplice controllo, formale e sostanziale, volto a verificare la sufficienza e la concretezza della motivazione del Governo, e ha dichiarato la violazione dell'*ius in officium* dei parlamentari (*art. 23, comma 2*, Cost.) e del

correlativo diritto dei cittadini a partecipare alle funzioni pubbliche attraverso i rappresentanti ([art. 23, comma 1](#), Cost.).

Il testo della sentenza è reperibile *online* [qui](#).

Carmen Guerrero Picó